

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2021, n. 13

“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/2015

1. All’articolo 4, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “l’Assessorato allo sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza della Giunta regionale”;
 - b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 le parole “nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono sostituite dalle seguenti: “nell’elenco di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
 - c) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

“b bis) la struttura di cui all’articolo 8, comma 1, può disporre controlli a campione per l’accertamento della veridicità dei dati inseriti nella banca dati e, in caso di assegnazione di fondi regionali in gestione, della corretta utilizzazione e contabilizzazione degli stessi.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 6 della l.r. 25/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/2015 le parole: “dell’Assessore allo sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente della Giunta Regionale”.

Art. 3

Modifica all’articolo 7 della l.r. 25/2015

1. All’articolo 7, comma 1, della l.r. 25/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “dall’Assessore allo sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato”;
 - b) le lettere m), n), e o) sono sostituite dalle seguenti:

- “m) un rappresentante di Coldiretti Puglia;
 - n) un rappresentante della Lega delle Cooperative Puglia (Legacoop Puglia);
 - o) un rappresentante di Confcooperative Puglia;”;
- c) dopo la lettera o) sono aggiuntele seguenti:
- “o bis) Confederazione italiana agricoltori (CIA);
 - o ter) Coop Agri.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 25/2015

1. All'articolo 8 della l.r. 25/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 8 le parole: “dell'Assessorato regionale allo sviluppo economico, presso la ripartizione organizzativa competente a trattare la materia del commercio e delle attività economiche, con atto di organizzazione interna” sono sostituite dalle seguenti: “della Segreteria generale della Presidenza”;
 - b) al comma 1 dell'articolo 8 dopo la parola “individuata” sono aggiunte le seguenti: “nella Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale”;
 - c) al comma 2 dell'articolo 8 le parole “all'Assessorato regionale allo sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza della Giunta regionale”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 MAG. 2021

MICHELE EMILIANO